

**Direzione Regionale:** RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI

**Area:** CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. G08331 del 14/06/2017

Proposta n. 10815 del 12/06/2017

**Oggetto:**

Art. 5 comma 1-bis e art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 – Ecologia Viterbo Srl – Impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. – Modifica non sostanziale per operazioni di riduzione volumetrica (D9) e messa in riserva (R13) per gli ingombranti e per le terre da spazzamento.

OGGETTO: Art. 5 comma 1-bis e art. 29-ter del D.lgs. 152/2006 – Ecologia Viterbo Srl – Impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. – Modifica non sostanziale per operazioni di riduzione volumetrica (D9) e messa in riserva (R13) per gli ingombranti e per le terre da spazzamento.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE,  
DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI**

*Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato Rifiuti*

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, relativa a “Legge di stabilità regionale 2017”;

VISTA la Legge regionale del 31 dicembre 2016 n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 17 novembre 2015, n. 640 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Risorse idriche e Difesa del suolo all’Ing. Mauro Lasagna;

VISTA la Determinazione G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.lgs. 5 febbraio 1997, n.22”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA la L. 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 133/2014 – Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche e l’emergenza del dissesto idrogeologico;

PRESO ATTO che la Società Ecologia Viterbo Srl, di seguito Società, gestisce l’impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo in virtù della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione B0346 del 27/01/2010 aggiornata con Determinazione B1945 del 14/03/2011 e Determinazione G04387 del 15/04/2015;

PRESO ATTO che:

- a) l’impianto di Casale Bussi in data 04/6/2017 è stato oggetto di un incendio che ne ha compromesso la funzionalità;
- b) con nota prot. 0281737 del 04/06/2017 questa Regione Lazio ha impartito disposizioni ai comuni conferenti all’impianto medesimo per quanto attiene la gestione dei rifiuti urbani;
- c) con Ordinanza del Presidente della Regione Lazio Z00001 del 04/6/2017 la Società è stata autorizzata all’effettuazione delle operazioni di trasferimento per i rifiuti identificati dal codice CER 20 03 01 provenienti dai comuni indicati nella citata nota prot. 0281737 del 04/06/2017;
- d) in data 05/6/2017 Arpa Lazio ha eseguito sul medesimo un sopralluogo al fine di verificare lo stato dei luoghi;
- e) con nota prot. 287591 del 06/6/2017 questa Regione Lazio ha autorizzato, previo sopralluogo congiunto con la Provincia, la ASL ed il Comune di Viterbo, il conferimento temporaneo dei rifiuti codice CER 200301 presso la discarica della stessa Società in loc. Le Fornaci;
- a) l’impianto in oggetto è autorizzato con Determinazione n. B0346/2010 e s.m.i. alla riduzione volumetrica (operazione D9) dei rifiuti ingombranti e alla messa in riserva (operazione R13) delle terre derivanti dallo spazzamento stradale;

ATTESO che la Società con nota prot. 208 del 09/6/2017 acquisita al protocollo di questa Regione n. 0296594 del 12/5/2017 ha presentato istanza, ai sensi dell’art. 5 comma 1-bis e dell’art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, per una modifica non sostanziale per l’esecuzione delle operazioni di riduzione

volumetrica (D9) e messa in riserva (R13) per gli ingombranti e per le terre da spazzamento al fine di ovviare all'attuale periodo emergenziale e sino a cessate necessità legate al ripristino della officiosità dell'impianto, nelle aree definite per la trasferimento di cui alla Ordinanza Z00001 del 04/6/2017 come indicato nella planimetria allegata.

**RICHIAMATO** che nell'istanza viene dichiarato:

- i rifiuti ingombranti verranno stoccati sul piazzale, sottoposti all'operazione di triturazione, posti in cassoni scarrabili ed inviati in discarica con il codice CER 19 12 12;
- le terre di spazzamento invece verranno poste in cassoni scarrabili a tenuta dotati di sistema di copertura e successivamente avviate a recupero presso un impianto esterno;
- il piazzale su cui verranno effettuate le operazioni sopra richieste è debitamente impermeabilizzato;
- le acque di dilavamento e/o percolazione che proverranno da detta area verranno convogliate mediante l'esistente sistema di canalizzazione all'interno di pozzetti di raccolta e sottoposte a caratterizzazione per poi essere smaltite presso idoneo impianto, così come indicato anche dall'ARPA Lazio nel verbale di sopralluogo del 05/06/2017;
- al termine delle operazioni sopra descritte il piazzale e le aree di manovra verranno sottoposti ad idonea pulizia mediante spazzatrice meccanica.

**RITENUTO** di concordare che le modifiche richieste abbiano carattere non sostanziale in quanto:

- non ricadono nelle fattispecie richiamate nell'art. 15 comma 14 della L.R. 27/98;
- la quantità di rifiuti, a seguito della modifica, non subisce aumenti rispetto a quanto già autorizzato;
- non vengono utilizzati, a seguito della modifica, rifiuti aventi caratteristiche merceologiche diverse rispetto a quelle già autorizzate;
- quanto richiesto non comporta modifiche alle linee impiantistiche e tecnologiche esistenti.

**RITENUTO** di poter assentire, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis e del'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, la modifica non sostanziale della AIA rilasciata con Determinazione B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. per l'esecuzione delle operazioni di riduzione volumetrica (D9) e messa in riserva (R13) per gli ingombranti e per le terre da spazzamento al fine di ovviare all'attuale periodo emergenziale e sino a cessate necessità legate al ripristino della officiosità dell'impianto, nelle aree definite per la trasferimento di cui alla Ordinanza Z00001 del 04/6/2017 come indicato nella planimetria allegata al presente atto relativamente all'impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo della Ecologia Viterbo Srl con sede in Via Atto Tigri n. 11 – Roma.

## **DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa che integralmente si richiama, di assentire, ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis e del'art. 29-ter del D.lgs. 152/2006, la modifica non sostanziale della AIA rilasciata con Determinazione B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. per l'esecuzione delle operazioni di riduzione volumetrica (D9) e messa in riserva (R13) per gli ingombranti e per le terre da spazzamento al fine di ovviare all'attuale periodo emergenziale e sino a cessate necessità legate al ripristino della officiosità dell'impianto, nelle aree definite per la trasferimento di cui alla Ordinanza Z00001 del 04/6/2017 come indicato nella planimetria allegata al presente atto, relativamente all'impianto di preselezione e riduzione volumetrica dei rifiuti urbani sito in Via S.P. Teverina Km 7+600 in località Casale Bussi in comune di Viterbo della Ecologia Viterbo Srl con sede in Via Atto Tigri n. 11 – Roma.

Per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione B0346 del 27/01/2010 e s.m.i. di rilascio ai sensi dell'art. 29-octies del D.lgs. 152/06 della Autorizzazione Integrata Ambientale della quale il presente provvedimento rappresenta integrazione. Pertanto, la Ecologia Viterbo S.r.l. dovrà avere cura di conservarlo e presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente agli stessi provvedimenti richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Ecologia Viterbo S.r.l. e sarà trasmesso alla Provincia di Viterbo, al Comune di Viterbo, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Viterbo nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web [www.regione.lazio.it/rl\\_rifiuti](http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti) della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

Il Direttore regionale  
Ing. Mauro Lasagna